

## Liquidazione dei compensi ai patrocinatori a spese dello Stato. Minimo del compenso e disposizioni speciali: un punto fermo?

NOTA A CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA, ORDINANZA 14 FEBBRAIO 2024 N. 4048

Ad un anno di distanza sull'argomento compensi minimi liquidabili ai patrocinatori a spese dello Stato/difensori d'ufficio, l'apprezzabilissima Cassazione civile, Sez. II, Ord. 14 febbraio 2024 n. 4048, resa in seguito a ricorso proposto dall'Avvocatura Generale, sconfessa l'orientamento interpretativo fatto proprio in precedenza nella pronuncia n. 22761 del 27 luglio 2023 resa dalla stessa Sezione II (1).

In particolare, con motivazione del tutto condivisibile e, invero, concorde con quanto si era rilevato, la Corte evidenzia come l'applicazione delle speciali previsioni normative di cui al d.P.R. n. 115/2002 debba configurarsi *“un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022)”*.

Ed infatti *“la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato” (Cass. 22257/22 cit. e successive)”*.

In punto diritto si rimarca che: *“la norma [art. 106 bis cit.] costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di temperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012)”*.

Le considerazioni del 2023, in ordine alla ritenuta prevalenza del D.M. n. 55/2014 in forza della previsione di cui all'art. 13 della l. 247/2012, vengono, quindi, correttamente rimediate.

---

(1) Sul punto mi sia consentito rinviare a GABRIELE FINELLI, *Prestazione professionale forense. L'indelegabilità dei minimi tariffari per la liquidazione dei compensi (art. 82 d.P.R. n. 115/2002, art. 13 l. n. 247/2012, artt. 4 e 12 D.M. n. 55/2014)*, Annotazione a Cassazione civile, Sezione II, sentenza 27 luglio 2023 n. 22761 in *Rass. Avv. Stato*, 2022, IV, pp. 145-155.

Del resto, la specialità della normativa in materia di difesa d'ufficio e gratuito patrocinio rispetto ai criteri previsti in via generale per la liquidazione giudiziale ordinaria dei compensi ovvero per l'esposizione di parcelle da parte dei professionisti porta necessariamente ad escludere l'esistenza di un principio di inderogabilità dei minimi derivante dal predetto D.M. (come sostengono nel libero foro).

La stessa *ratio* sottesa alla speciale disciplina, e cioè il contenimento della spesa pubblica unito a una valutazione competente e vicina alla causa del giudice della liquidazione in sede di valutazione del pregio dell'attività professionale, impedisce, poi, l'insorgenza di qualsivoglia lesione della dignità professionale ovvero di qualsivoglia lesione al diritto di difesa generalmente considerato.

Inoltre, come si era rilevato, nella motivazione della sentenza del 2023 non risultava essere stata effettivamente presa posizione rispetto alla speciale disciplina del cit. art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e al rapporto tra questa norma e il D.M. Si muoveva, invero, dall'assunto apodittico della rilevanza ai fini della decisione della sola interpretazione delle norme del D.M., quindi riunendo sotto lo stesso "tariffario" prestazione professionale in regime di libero foro, prestazione professionale del difensore d'ufficio e prestazione del patrocinatore a spese dello Stato. E, infatti, la Corte prendeva le mosse dall'art. 13 della l. 247/2012 che, al suo sesto comma, così dispone: "*I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge*".

Il richiamo in tale norma alle "*prestazioni officiose*" avrebbe dovuto, quindi, essere interpretato, secondo detta pronunzia del 2023, nel senso della sua estensione a tutte le prestazioni dei difensori e, quindi, in regime sia privatistico, che pubblicistico.

Si ricorda, poi, l'ulteriore problematica della possibile violazione dei principi eurounitari in materia di concorrenza che potrebbe portare la surrettizia reintroduzione per queste vie di tariffe minime professionali (si era in passato evidenziata CGUE, II Sez., 25 febbraio 2024, causa C-438/22).

Con il nuovo recente intervento, quindi, si supera un pericoloso (per l'Amministrazione) precedente, affermandosi i seguenti principi di diritto:

- "*In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del*

2002: *siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di temperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. n. 4759 del 14 febbraio 2022)*" (2)

- *"la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato"* (Cass. 22257/22 cit. e successive)"

- *In materia di compenso per il difensore d'ufficio, la successiva applicazione - sul compenso determinato nella misura di quello spettante al difensore di persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario.*

Ad ogni buon conto, appare evidente come l'orientamento di legittimità sia ondivago e necessiti di un intervento nomofilattico, anche al fine di evitare discordanti liquidazioni nei vari Uffici Giudiziari con conseguente incerta (e ingiustificata) spesa pubblica.

**Gabriele Finelli\***

**Cassazione civile, Sezione Seconda, ordinanza 14 febbraio 2024 n. 4048 - Pres. Rel. P. D'Ascola - Ministero della giustizia (avv. gen. Stato) c. A.A. (rappresentato e difeso da se stesso).**

#### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Su istanza dell'avv. A.A. il tribunale di Ancona liquidava compensi professionali spettantigli quale difensore di ufficio di O.G. - imputato divenuto irreperibile - nel procedimento penale n. 426/2017 svoltosi avanti al giudice di pace di Ancona.

L'istante proponeva opposizione lamentando l'omessa liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria e la applicazione dei minimi tariffari con l'ulteriore decurtazione ex art. 12 comma 2 dm 55/2014 e di quella prevista dall'art. 106 bis del d.p.r. 115/2002.

---

(2) Si evidenzia il richiamo espresso proprio all'ordinanza Cass. n. 4759 del 14 febbraio 2022 in GABRIELE FINELLI, *Prestazione professionale forense. L'inderogabilità dei minimi tariffari per la liquidazione dei compensi (art. 82 d.P.R. n. 115/2002, art. 13 l. n. 247/2012, artt. 4 e 12 D.M. n. 55/2014)*, Annotazione a Cassazione civile, Sezione II, sentenza 27 luglio 2023 n. 22761 in *Rass. Avv. Stato*, 2022, IV, pp. 145-155.

(\*) Procuratore dello Stato.

Contumace il ministero della Giustizia, il giudice delegato con ordinanza 8745 del 2 luglio 2019 confermava la liquidazione in base al “valore minimo” degli onorari, ma escludeva le due decurtazioni; determinava l’onorario in euro 855,00.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, al quale l’intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Con l’unica censura il Ministero lamenta la violazione degli artt. 106 bis, 116 e 117 del d.p.r. 115/2002. Deduce che erroneamente è stata negata l’applicazione della riduzione percentuale prevista dall’art. 106 bis, in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

La doglianza è fondata.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l’ulteriore decurtazione di cui all’art. 106-bis del d.p.r. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, e dall’altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo (Cass. n. 4759 del 14 febbraio 2022).

In tal senso si è espressa la giurisprudenza nelle more occupatasi del tema, cui il Collegio intende dare continuità.

Come già affermato da questa Corte (cfr. n. 22257 del 2022), «La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).

Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).

Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall’art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell’attività (Cass. 4759/2022)». Ed infatti «la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d’ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l’entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all’ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato» (Cass. 22257/22 cit. e successive).

Il Tribunale di Ancona - nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013 e,

posto che il procedimento penale risale al 2017, applicabile alla fattispecie perché la normativa sopravvenuta regola la liquidazione relativamente ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore) al caso di difensore di ufficio di imputato in procedimento penale - si è dunque discostato da questo principio.

La violazione di legge sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

**La Corte accoglie il ricorso**, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2<sup>a</sup> sezione civile tenuta il 14 giugno 2023.